

INPS - DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI

Circolare n. 38

Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,

Al PRESIDENTE

Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995,
n.335. Redditi da valutare ai fini del cumulo con
le pensioni ai superstiti. Chiarimenti.

DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI

Roma, 20 febbraio 1996
Circolare n. 38

Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,

Al PRESIDENTE

Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Allegati 1

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995,
n.335. Redditi da valutare ai fini del cumulo con
le pensioni ai superstiti. Chiarimenti.

Con messaggio n.27951 del 6 ottobre 1995, tenuto conto dei
chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con lettera n.7/61633/L335-95 dell'8 settembre
1995, e' stato precisato che ai fini della cumulabilita'
della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario,
a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto
1995, n.335, debbono essere valutati i redditi assoggetta-
bili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del
reddito della casa di abitazione e delle competenze arre-
trate sottoposte a tassazione separata, nonche' della
pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la
riduzione.

Ad integrazione della predetta lettera il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con telegramma
7/60351/L335/95 del 12 febbraio 1996 ha precisato che in

caso di titolarita' da parte dello stesso soggetto di piu' pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell'applicazione della normativa in parola.

I criteri sopra delineati dovranno trovare applicazione sia per i trattamenti previdenziali ai superstiti in godimento alla data del 31 agosto 1995 sia per i trattamenti aventi decorrenza successiva.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Allegato 1

DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
UFFICIO NORMATIVA

Messaggio n.27951 del 6.10.1995

Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE e AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Allegati 1 Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Legge 8 agosto 1995, n.335. Riforma del sistema pensionistico e complementare. Redditi da valutare ai fini del cumulo con le pensioni ai superstiti. Con circolare n.234 del 25 agosto 1995 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, che ha esteso, tra l'altro, la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime ed ha stabilito nuovi criteri in materia di cumulabilita' della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.

Come precisato nell'anzidetta circolare la questione relativa ai redditi del beneficiario da valutare ai fini della cumulabilita' con la pensione ai superstiti, e' stato prospettata al Ministero del Lavoro, atteso che la normativa in parola interessa anche le altre forme di previdenza non gestite dall'Istituto.

Il predetto Ministero, con lettera n.7/61633/L.335-95 dell'8 settembre 1995, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Ai fini della cumulabilita' della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n.503, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonche', ovviamente, dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

In linea con i criteri suindicati, e' stato modificato il modulo RED 335/REV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato 1, con il quale gli interessati dovranno rendere la dichiarazione reddituale.

Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali ai superstiti in godimento alla data di entrata in vigore della predetta legge di riforma, il comma 41 in questione ne dispone il "riassorbimento" sui futuri miglioramenti. Tra questi ultimi, a parere del Ministero del Lavoro, non sono da ricomprendere i miglioramenti delle cosiddette "pensioni d'annata" che erano stati disposti con decorrenza 1994 dalla legge 27 febbraio 1991, n.59, e in seguito differiti dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, che ne ha definitivamente fissato la decorrenza al 1 ottobre 1995.

IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI

Allegato 1

Mod. RED 335/REV

COMUNICAZIONE DEI REDDITI

(contrassegnare le caselle che interessano e indicare i dati richiesti)

Il sottoscritto _____, stato civile

_____ dichiara sotto la propria responsabilita' che per l'anno

-- NON POSSIEDE redditi propri assoggettabili all'IRPEF, esclusi il reddi-

to della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque

denominati e le relative anticipazioni, nonche' le competenze arre-

trate assoggettate a tassazione separata

-- POSSIEDE i seguenti redditi assoggettabili all'IRPEF:

- Redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o professionale o di impresa lire

.000

- Altri redditi assoggettabili all'IRPEF, esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata lire

.000

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilita' che i dati forniti sono completi e veritieri. Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo. Il sottoscritto e' consapevole che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano gia' conosciuti dall'INPS, comporta, oltre alle responsabilita' previste dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente.
Data _____ Firma _____
